

prof. avv. ALFONSO VUOLO  
Ordinario nell'Università di Napoli Federico II

via Depretis, 51 – 80133 Napoli  
via Romualdo Il Guarna, 20 – 84121 Salerno  
tel. 081.514288 – 089.225624

## **ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

### **MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**NELL'APPELLO N. R.G. 307/2023**

pendente innanzi al

**CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VII**

proposto

dall'Ing. Marina Russo (c.f. RSSMRN86B62G230S), nata a Pagani (Sa) il 22.2.1986 ed ivi residente alla via Matteotti n. 92, rapp.ta e difesa dal prof. avv. Alfonso Vuolo (c.f. VLULNS71S18H703L), tutti elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio Brancaccio in Roma, alla via Taranto n. 18 ([a.vuolo@avvocatinocera-pec.it](mailto:a.vuolo@avvocatinocera-pec.it), da intendersi quale domicilio digitale; fax: 089.2581112 - 0815154288)

### **CONTRO**

Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., entrambi rapp.ti e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via Dei Portoghesi, 12;

### **E NEI CONFRONTI DI**

Dario Emiddio Pelosi e Vincenzo Napoli.

\*\*\*\*

Si premette che:

- 1) l'Ing. Marina Russo, con l' appello ascritto al r.g. n. 307/2023, chiede al Consiglio di Stato l'annullamento e/o la riforma **dell'ordinanza cautelare n. 7434/2022 del 7.12.2022**, non notificata e pubblicata in data 7.12.2022, resa dal T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare presentata dall'Ing. Marina Russo nel ricorso proposto: 1) per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti: a) comunicazione nell'area utente della ricorrente del mancato

superamento della prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30; b) avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica, relativamente alla classe di concorso “A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”, prot. n. 6664 del 5.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; c) avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso “A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”, prot. n. 7311 del 16.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; d) del test sottoposto alla ricorrente in data 24.3.2022 presso l’I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli”, via Rocca dei Dragoni, 108, Mondragone (CE), con particolare riferimento alle domande individuate nei motivi di ricorso; e) di tutti gli atti ed i verbali approvati per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; f) dei verbali e degli atti attinenti l’attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti; g) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti; h) per quanto possa occorrere, della schede di valutazione della prova scritta espletata dalla ricorrente e pubblicata sull’appropria area utente; i) del D.M. n. 326 del 9.11.2021, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*; l) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché di contenuto incognito; 2) per la condanna della Pa ad assegnare il punteggio positivo, previa eliminazione delle eventuali penalità, sulle domande

individuate nel ricorso, indipendentemente dalle risposte date, con conseguente aumento di punteggio in favore della ricorrente; 3) per l'accertamento del consequenziale diritto della ricorrente ad essere ammessa alle successive prove di concorso quali la prova pratica del 27.5.2022 e la prova orale che si terrà a partire dal 6.6.2022;

2) l'appello è stato notificato a mezzo pec agli appellati e ai controinteressati, corredato di istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., il 12.1.2023;

3) in data 16.1.2023, è stato pubblicato il **decreto n. 22/2023**, con il quale il Presidente della settima sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza dell'appellante disponendo quanto segue: *“Ritenuto di autorizzare la notifica per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati;*

*P.Q.M.*

**Autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso in appello iscritto nel ruolo generale al numero 307 del 2023, mediante la pubblicazione dello stesso nel testo integrale sul sito internet delle Amministrazioni resistenti”.**

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nell'interesse dell'Ing. Marina Russo,

**chiede**

al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., di effettuare tutti gli adempimenti stabiliti nel citato decreto n. 22/2023, reso dal Presidente della Settima sezione del Consiglio di Stato, con il quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati per notifica mediante pubblici proclami, da effettuarsi sul sito delle amministrazioni resistenti.

Si significa che:

**A)**- i motivi a sostegno dell'appello sono i seguenti:

I) e II) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 55 C.P.A. SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM;

**B)**- nel giudizio ascritto al r.g. n. 307/2023 possono individuarsi quali controinteressati: Dario Emiddio Pelosi e Vincenzo Napoli ai quali è già stato notificato l'appello in data 12.1.2023;

**C)**- si dà espresso avviso che:

a) il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di registro generale 307/2023 nella seconda sottosezione "Ricorsi" rintracciabile all'interno della sezione "Consiglio di Stato";

b) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 22, del Presidente della Settima sezione del Consiglio di Stato, pubblicato il 16.1.2023.

\* \* \* \* \*

Si rappresenta l'assoluta urgenza di procedere alla pubblicazione sul sito Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania "*del ricorso in appello iscritto nel ruolo generale al numero 307 del 2023, mediante la pubblicazione dello stesso nel testo integrale sul sito internet delle Amministrazioni resistenti*", così come previsto dal decreto del Consiglio di Stato n. 22/2023.

Si allegano:

1) decreto n. 22 del Consiglio di Stato, sez. VII, pubblicato il 16.1.2023;

2) appello ascritto al R.G. sub n. 307/2023, pendente innanzi al Consiglio di Stato, sez. VII, notificato ai controinteressati;

3) ordinanza cautelare n. 7434/2022 del 7.12.2022, non notificata e pubblicata in data 7.12.2022, resa dal T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, sul ricorso ascritto al r.g. n. 5897/2022;

4) ricorso ascritto al R.G. sub n. 5897/2022, pendente innanzi al T.a.r. Lazio, Roma, sez.

III-bis;

5) motivi aggiunti relativi al giudizio ascritto al R.G. sub n. 5897/2022, pendente innanzi al T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis.

prof. avv. Alfonso Vuolo


Firmato  
digitalmente da

**ALFONSO  
VUOLO**

CN = VUOLO  
ALFONSO  
C = IT

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00022/2023 REG.PROV.PRES.  
N. 00307/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 307 del 2023, proposto da Marina Russo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Dario Emiddio Pelosi, Vincenzo Napoli, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07434/2022, resa tra le parti,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza ex art. 41 c.p.a.;

Ritenuto di autorizzare la notifica per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati;

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso in appello iscritto nel ruolo generale al numero 307 del 2023, mediante la pubblicazione dello stesso nel testo integrale sul sito internet delle Amministrazioni resistenti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 gennaio 2023.

**Il Presidente**  
**Roberto Giovagnoli**

IL SEGRETARIO

prof. avv. ALFONSO VUOLO  
Ordinario nell'Università di Napoli Federico II

via Depretis, 51 – 80133 Napoli  
via Romualdo II Guarna, 20 – 84121 Salerno  
tel. 081.514288 – 089.225624

## ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

ROMA

### Appello cautelare

nell'interesse dell'Ing. Marina Russo (c.f. RSSMRN86B62G230S), nata a Pagani (Sa) il 22.2.1986 ed ivi residente alla via Matteotti n. 92, rapp.ta e difesa giusta procura a margine dal prof. avv. Alfonso Vuolo (c.f. VLULNS71S18H703L), tutti elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio Brancaccio in Roma, alla via Taranto n. 18 (si dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione e/o notificazione relativa al presente giudizio al seguente indirizzo pec [a.vuolo@avvocatinocera-pec.it](mailto:a.vuolo@avvocatinocera-pec.it), da intendersi quale domicilio digitale; fax: 089.2581112 - 0815154288)

### per l'annullamento e/o la riforma,

dell'ordinanza cautelare n. 7434/2022 del 7.12.2022, non notificata e pubblicata in data 7.12.2022, resa dal T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare presentata dall'Ing. Marina Russo nel ricorso (ascritto al r.g. sub n. 5897/2022) proposto: **1)** per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti: **a)** comunicazione nell'area utente della ricorrente del mancato superamento della prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30; **b)** avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica, relativamente alla classe di concorso "A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO", prot. n. 6664 del 5.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; **c)** avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso "A060 TECNOLOGIA NELLA

prof. avv. Alfonso Vuolo con la presente vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi, nella presente procedura ed atti consequenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso di Voi in Roma alla via Taranto n. 18 presso lo studio dell'avv. Antonio Brancaccio, delegandoVi a sottoscrivere il presente atto ed ogni altro atto del procedimento. Informato sul disposto dell'art. 13, D. Lgs. 196/2003, Vi autorizzo al trattamento dei nostri dati personali anche sensibili

Ing. Marina Russo

*Marina Russo*  
*è tale*  
*Apparente*

Firmato digitalmente da

**ALFONSO VUOLO**

CN = VUOLO ALFONSO  
C = IT

prof. avv. ALFONSO VUOLO  
Ordinario nell'Università di Napoli Federico II

via Depretis, 51 – 80133 Napoli  
via Romualdo II Guarna, 20 – 84121 Salerno  
tel. 081.514288 – 089.225624

## **ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**

**ROMA**

### **Appello cautelare**

nell'interesse dell'Ing. Marina Russo (c.f. RSSMRN86B62G230S), nata a Pagani (Sa) il 22.2.1986 ed ivi residente alla via Matteotti n. 92, rapp.ta e difesa giusta procura a margine dal prof. avv. Alfonso Vuolo (c.f. VLULNS71S18H703L), tutti elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio Brancaccio in Roma, alla via Taranto n. 18 (si dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione e/o notificazione relativa al presente giudizio al seguente indirizzo pec [a.vuolo@avvocatinocera-pec.it](mailto:a.vuolo@avvocatinocera-pec.it), da intendersi quale domicilio digitale; fax: 089.2581112 - 0815154288)

### **per l'annullamento e/o la riforma,**

dell'ordinanza cautelare n. 7434/2022 del 7.12.2022, non notificata e pubblicata in data 7.12.2022, resa dal T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare presentata dall'Ing. Marina Russo nel ricorso (ascritto al r.g. sub n. 5897/2022) proposto: **1)** per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti: **a)** comunicazione nell'area utente della ricorrente del mancato superamento della prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30; **b)** avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica, relativamente alla classe di concorso “A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”, prot. n. 6664 del 5.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; **c)** avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso “A060 TECNOLOGIA NELLA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”, prot. n. 7311 del 16.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; **d)** del test sottoposto alla ricorrente in data 24.3.2022 presso l’I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli”, via Rocca dei Dragoni, 108, Mondragone (CE), con particolare riferimento alle domande individuate nei motivi di ricorso; **e)** di tutti gli atti ed i verbali approvati per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; **f)** dei verbali e degli atti attinenti l’attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti; **g)** ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti; **h)** per quanto possa occorrere, della schede di valutazione della prova scritta espletata dalla ricorrente e pubblicata sulla propria area utente; **i)** del D.M. n. 326 del 9.11.2021, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*; **l)** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché di contenuto incognito; **2)** per la condanna della Pa ad assegnare il punteggio positivo, previa eliminazione delle eventuali penalità, sulle domande individuate nel ricorso, indipendentemente dalle risposte date, con conseguente aumento di punteggio in favore della ricorrente; **3)** per l’accertamento del consequenziale diritto della ricorrente ad essere ammessa alle successive prove di concorso quali la prova pratica del 27.5.2022 e la prova orale che si terrà a partire dal 6.6.2022.

## Fatto

Con il D.M. n. 499 del 21.4.2020, il Ministero dell'Istruzione indiceva il *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, come modificato ed integrato da ultimo dal D.D. n. 23 del 5.1.2022.

In data 24.3.2022, la ricorrente partecipava alla prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30 presso l'I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” sito alla via Rocca dei Dragoni n. 108 in Mondragone (CE).

La prova consisteva nella soluzione di cinquanta quesiti concernenti i programmi di cui all'articolo 8 del D.M. n. 326 del 9.11.2021, il quale rimanda all'allegato A, come parte integrante del decreto. Tali quesiti presentavano quattro opzioni di risposta, tra cui **il candidato doveva individuare una soltanto, scartando le altre errate.**

L'allegato indica per ciascuna tipologia di posto: a) il programma di esame comune; b) il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.

Per la classe di concorso A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado) il programma prevede che il candidato debba dimostrare adeguate conoscenze e competenze relativamente ai seguenti nuclei tematici disciplinari:

a) I materiali (Classificazione. Principali proprietà. Metalli e leghe. L'estrazione dei minerali. Ghisa e acciaio. Materiali metallici non ferrosi. Materiali plastici. Materiali ceramici e vetro. Materiali naturali e sintetici. Fibre tessili e tessuti. La trasformazione industriale dei materiali. I processi primari. I processi di fusione. I processi di formatura. Le lavorazioni secondarie. I

- processi di fabbricazione e di assemblaggio. Il riciclo dei materiali);
- b) L'energia (Calore e lavoro meccanico. Fonti e forme di energia. I combustibili fossili. Fonti rinnovabili e alternative. La produzione di energia elettrica);
  - c) Sistemi complessi (Sistemi di trasmissione del moto. Macchine e sistemi meccanici. Sistemi elettrici ed elettronici. Apparecchiature e impianti di uso comune. Circuiti elettrici elementari. Circuiti in serie e in parallelo. Motori elettrici e a combustione. Elementi strutturali delle costruzioni edili. Sistemi viari. Mezzi di trasporto);
  - d) L'ambiente e l'uomo (Le risorse naturali. L'inquinamento e l'impatto ambientale. Lo sviluppo sostenibile. Le attività e i settori produttivi. L'ambiente urbano. L'organizzazione del lavoro. La sicurezza sul lavoro e l'antifortunistica. L'educazione stradale).
  - e) Informazione (Principi di base dell'informatica. Tecnologie dell'informazione. I sistemi di comunicazione. I mass media. I computer e le applicazioni informatiche. Internet. Multimedia e realtà virtuale. L'elaborazione e la rappresentazione dei dati. Pensiero computazionale attraverso la robotica e il coding);
  - f) Disegno tecnico (Il concetto di misura e l'esecuzione delle misure. Elementi di disegno tecnico. Strumenti per il disegno tecnico. Proiezioni ortogonali. Assonometrie. Sviluppo di solidi. La quotatura. Le norme);
  - g) Scienze e tecnologie alimentari (Tipologie di alimenti. I principi nutritivi. Il fabbisogno energetico. Trasformazione degli alimenti. Conservazione degli alimenti).

La valutazione della prova scritta è stata effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, c. 1, del

d.m. 9 novembre 2021, n. 326, secondo il quale può essere conseguito il massimo di 100 punti e **l'accesso alle successive prove è subordinato all'ottenimento di 70 punti**.

Ad ogni risposta è stato assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- 2 punti per ogni risposta corretta;
- 0 punti per ogni risposta errata o non data.

In data 24.3.2022 è stato pubblicato nell'area utente della appellante il mancato superamento della prova scritta in quanto la candidata otteneva **68 punti**.

Tuttavia, la prova scritta concepita dal Ministero dell'Istruzione presenta diversi errori, come, ad esempio, per le domande n. 18, 24 e 30 della scheda dell'ing. Marina Russo.

In effetti, la parte appellante avrebbe dovuto ottenere **74 punti**, nel caso di positiva attribuzione del punteggio per i tre quesiti o, nella peggiore delle ipotesi, **70 punti** nel caso di positiva attribuzione del punteggio per uno solo dei tre quesiti in questione (c.d. **prova di resistenza**).

In entrambi i casi si sarebbe posizionata utilmente per accedere alla prova pratica del 27.5.2022 e alla successiva prova orale del 6.6.2022.

Avverso tali atti l'Ing. Russo insorgeva innanzi al T.a.r. Lazio, Roma, con ricorso ascritto al r.g. sub n. 5897/2022.

\* \* \*

Con l'ordinanza n. 3995/2022 del 22.6.2022, il Tribunale adito chiedeva all'amministrazione chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla ricorrente, entro il termine di 60 giorni, precisando che *“l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a.”*

L'amministrazione non ottemperava all'incombente istruttorio per la camera di

consiglio fissata l'8.11.2022, nonostante ciò il Collegio con l'ordinanza n. 6851/2022 del 10.11.2022, concedeva ulteriori 15 giorni per il deposito dei chiarimenti richiesti.

L'Avvocatura dello Stato, in data 22.11.2022, depositava la relazione del Ministero dell'Istruzione e del merito.

Con articolate note e documenti depositati il 2.12.2022, l'Ing. Marina Russo osservava che, secondo quanto affiorava dalla relazione depositata dall'amministrazione, la Commissione aveva predisposto erroneamente le risposte in relazione ai quesiti n. 18 (pagina 8) e n. 30 (pagine 9 e 10).

Ciò sarebbe stato sufficiente per dimostrare la fondatezza delle doglianze avanzate dalla ricorrente e per ammetterla a sostenere le successive prove.

Tuttavia, all'esito della camera di consiglio del 6.12.2022, il Collegio rigettava l'istanza cautelare con la seguente motivazione: *“Rilevate preliminarmente l'iscrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della*

*attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);*

*Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;*

*Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. "distrattori", aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di "distrarre" dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato" (ordinanza n. 7434/2022 del 7.12.2022).*

Nel frattempo, è sopravvenuta la graduatoria di merito, approvata con il D.D.G. n. 44087 del 22.11.2022 (impugnato con ricorso per motivi aggiunti).

L'ordinanza è ingiusta ed illegittima e va riformata per i seguenti

#### **motivi**

1) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 55 C.P.A. SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM.

1.1 – Il ricorso di primo grado era assistito dal fumus in ragione delle grossolane inesattezze che inficiano i quesiti.

Grave e irreparabile anche il danno che consegue all'appellante dalla mancata

ammissione (ancorché con riserva) alle prove successive che le preclude la possibilità di essere inserita in graduatoria, propedeutica, a sua volta, al futuro reclutamento.

Dall’emanazione di una misura propulsiva, di contro, nessun danno avrebbe ricevuto l’amministrazione che all’esito (se ad essa favorevole) del giudizio di merito potrà escludere l’interessata dalla graduatoria.

1.2 – In linea generale, a scanso di equivoci, giova evidenziare che dalla relazione dell’amministrazione, depositata il 22.11.2022, risulta limpidamente che la Commissione ha predisposto in maniera errata le risposte relative ai quesiti n. 18 (pagina 8 della relazione) e n. 30 (pagine 9 e 10 della relazione).

Ciò avrebbe dovuto essere sufficiente per ammettere l’appellante a sostenere le successive prove.

Inoltre, non v’è dubbio che la procedura concorsuale sia stata inficiata da palesi errori nella formulazione dei quesiti in tutte le classi di concorso, come dimostrano i continui “ravvedimenti” da parte del Ministero (si vedano le note ministeriali allegate).

Il Giudice di primo grado, invece, ha invocato la “*discrezionalità tecnica dell’Amministrazione*”, non ravvisando “*una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità*” dell’attività amministrativa.

Si tratta di formule stereotipate che sono in stridente contrasto con l’effettivo svolgimento della prova, prima, e della fase cautelare del giudizio, dopo.

1.3 – Infatti, venendo al cuore della questione, occorre prendere le mosse dal **quesito n. 18**, che era così posto: “*Quali delle seguenti è una resina termoplastica?*”

a) *PTFE teflon;*

b) *EP resine epossidiche;*

c) EPS poliestere espanso;

d) PU poliuretano”.

Come detto, l'Amministrazione confessa l'errore compiuto nella formulazione delle risposte (“Orbene, se risulta incontestato che la sigla EPS significhi *“polistirene (o polistirolo) espanso” e non POLIESTERE ESPANSO, tale circostanza non assume valore decisivo ai fini dell'illegittimità asseritamente dedotta. Al riguardo, qualora non risultasse sufficiente addurre la natura meramente materiale (errore di battitura), per quanto deprecabile, dell'errore riportato,* nella misura dell'inesatta digitazione del termine cui si riferiva effettivamente la domanda al momento dell'inserimento del quesito in piattaforma ...”).

Ciò posto, si imputa però all'appellante la mancata indicazione della soluzione esatta (“giovì osservare che la candidata avrebbe potuto divisare tale errore, scegliendo così in ogni caso la risposta sub a), per capacità deduttiva, considerata la palese erroneità (e, quindi, escludibilità) delle tre ulteriori opzioni”), corroborando l'assunto con un sofisma incentrato sui c.d. **“distrattori”** (“nella tecnica di costruzione dei quesiti per fini di ammissione o prescreening, laddove si operi per domande e risposte tra di loro alternative, devono esistere nella gamma delle risposte proposte al vaglio del/della candidato/a distrattori sufficientemente forti da far emergere la capacità raziocinante del candidato al di là del mero possesso delle nozioni, che data la gamma vastissima del materiale, nel caso di specie, risulta fortuitamente distribuito sulla gran massa dei partecipanti”).

Al netto di artifici argomentativi, resta ineludibile il dato della inesatta formulazione, sicché **l'appellante non avrebbe mai potuto barrare la risposta in cui la sigla EPS è associata al poliestere espanso anziché al**

**polistirene** (cfr. relazione allegata del PhD. Ing. Giuseppina Russo), **in quanto, in definitiva, anch'essa avrebbe potuto costituire un distrattore!**

L'abbaglio del giudice di primo grado è marchiano in quanto **nel quesito n. 18 non vi era alcuna risposta esatta.**

**Difatti, viene meno proprio il consolidato principio concorsuale – richiamato paradossalmente dall'amministrazione (sic!) – secondo il quale la risposta esatta deve essere “una ed una sola”.**

Sul tema la giurisprudenza è unanime nel ritenere l'applicazione “*dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati* (cfr.: T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 05/02/2020, n. 560; Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862; Cons. St., sez. VI, n. 2673 del 2015)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 19.7.2021, n. 5002)

Lo stesso Tar Lazio, nella sentenza 5373/2022, ha richiamato “*la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158)”.*

Ne deriva che nell'ambito di una prova concorsuale scritta a risposta multipla, ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere

illegittimi i quesiti che contengono più risposte esatte o nessuna risposta esatta.

Per cui l'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata è del tutto eccentrica.

Non si tratta di pregiudicare *“la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione”*, né di onerare il Giudice amministrativo *“di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati”*, finendo col *“sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti”*.

Si tratta, piuttosto, di **“veri e propri errori”**, che il Giudice di prime cure non ha ravvisato pur a fronte dell'espresso riconoscimento della stessa Amministrazione.

Né, peraltro, è accettabile che i **tre** quesiti contestati vengano liquidati con un'**unica** apodittica affermazione: *“... la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato”*.

L'argomento dei distrattori ha finito per sviare lo stesso Giudice di prime cure.

La risposta – che, secondo l'arzigogolo lessicale dell'amministrazione, è esatta – è di contro concretamente sbagliata come ammesso nella stessa relazione ministeriale depositata.

Dunque, analogamente a quanto accaduto in altre sessioni di prova, dovevano essere attribuiti due punti con la conseguenza che l'appellante avrebbe raggiunto 70 punti, soglia minima per accedere alle successive prove.

1.4 – Ma non è tutto.

Un ulteriore errore è presente nella domanda 30.

Il quesito chiedeva: *“Una sola delle seguenti affermazioni è sbagliata. Il kevlar:*

- a) È utilizzato nei materiali compositi come rinforzo strutturale;*
- b) È una fibra naturale aramidica;*
- c) A parità di massa è 5 volte più resistente dell'acciaio;*
- d) Tiene insieme la matrice”.*

Come rilevato, l'Amministrazione ammette lo sbaglio nella formulazione delle risposte, in quanto ne sono presenti due esatte anziché una.

Nelle note di parte resistente si legge: *“Le deduzioni di controparte sono, infatti, destituite di fondamento: **il quesito richiedeva l'indicazione dell'unica risposta errata** con riferimento al ricordato materiale. Pare, anzi, innegabile, dal tenore delle argomentazioni che la ricorrente non abbia compreso che il quesito richiedesse individuare, tra le quattro opzioni rimesse, quella sbagliata, giacché l'affermazione da lui selezionata riporta effettivamente una caratteristica propria del kevlar: cionondimeno, la soluzione richiesta consisteva nell'indicazione dell'unica affermazione non riferibile al materiale considerato, come da tenore testuale del quesito proposto (“Una sola delle seguenti affermazioni è sbagliata..”). Ebbene, se, indubitabilmente, non solo il **Kevlar** a parità di massa è 5 volte più resistente dell'acciaio, **ma risulta anche essere una fibra aramidica, benché non naturale** nonché utilizzato come rinforzo strutturale, tre delle quattro possibili risposte offerte risultano veritiere quanto a caratteristiche/natura/uso del kevlar. L'unica affermazione recisamente inassumibile, a riguardo, e per ciò solo, univocamente sbagliata, si da doversi prescegliere dal candidato a mente dell'inequivocabile formulazione del quesito, è “tiene insieme la matrice”, in quanto **NON** tiene insieme la matrice, ma questa tiene insieme le fibre del Kevlar. Ne consegue che, ai fini della*

*positiva soluzione del quesito (individuare la risposta sbagliata), quella indicata dall'Amministrazione fosse l'unica univocamente preferibile e non ricorrano motivi di illegittimità tali da giustificare l'invocata tutela".*

Difatti, come documentato nella relazione di parte appellante, **il Kevlar non è una fibra naturale ma artificiale**, pertanto, al di là di tutte le deduzioni (oggettivamente strumentali) dell'Amministrazione, resta il dato che non è stato osservato il principio, imposto anche dal bando, secondo il quale la risposta esatta deve essere **“una ed una sola”**.

Ciò ha indotto in confusione la candidata.

**Anche sotto questo angolo visuale l'ordinanza impugnata non regge (specie se si considera che le diverse doglianze sono illogicamente accomunate in un'unica motivazione), tenuto conto che la giustificazione, secondo la quale “la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta”, è sconfessata in radice dal fatto che, si ripete, le risposte esatte sono due!**

1.5 – Le prove articolate in test debbono garantire l'assoluta certezza ed univocità dei quesiti; viceversa, la loro **ambiguità e/o contraddittorietà** si riflette negativamente sull'intera prova disorientando i candidati, costretti ad attardarsi nel vano tentativo di risalire all'iter logico di domande e soluzioni mal poste.

È un principio ben noto al Giudice di primo grado, in quanto in una recente sentenza, la n. 7346/2021, ha ritenuto che *“affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare*

*l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n. 1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)”.*

1.6 – Invece, il Tribunale adito, aggrappandosi impropriamente alla giurisprudenza che preclude il sindacato riguardo alla correttezza delle risposte, **trascura il dato essenziale che è la stessa Amministrazione, con la relazione depositata il 22.11.2022, ad ammettere gli errori commessi nella formulazione dei quesiti!**

1.7 – Anche uno solo dei due abbagli censurati è di per sé sufficiente per l'ammissione dell'appellante alle successive prove.

Per mero tuziorismo difensivo, va però pure segnalato che il quesito n. 24 era così posto: “*Quali sono, fra i carboidrati, gli zuccheri semplici:*

*a) fruttosio, glicogeno, maltosio;*

*b) glucosio, lattosio, saccarosio;*

*c) fruttosio, glucosio, saccarosio;*

*d) fruttosio, galattosio, glucosio”.*

La candidata ha segnato come risposta la lettera “c) *fruttosio, glucosio, saccarosio*”.

Il Ministero, invece, ha ritenuto valida la sola lettera “d) *fruttosio, galattosio, glucosio*” che, **in realtà, non è l'unica esatta.**

In base alle opzioni di risposta fornite, il quesito poteva avere come risposta corretta almeno tre delle opzioni fornite: b), c) e d) mentre l'unica errata è la a).

L'Amministrazione con la propria relazione, anziché fornire chiarimenti in merito alle contestazioni mosse dalla parte appellante, ha preferito tergiversare

sulla capacità di raziocinio della candidata.

La classificazione dei carboidrati, così come riportata ed esplicita nelle note del Ministero, si riferisce alla classificazione degli zuccheri semplici nell'ambito chimico, invece che in quello alimentare e, in particolare, delle scienze e tecnologie alimentari, disciplina oggetto di concorso per la classe A060 (cfr. nuova relazione del PhD. Ing. Giuseppina Russo).

Difatti, il programma concorsuale allegato al bando, riportato nell'allegato A, in merito alla classe di concorso A060, richiede al candidato la conoscenza di “*Scienze e tecnologie alimentari*”, in particolare “*Tipologie di alimenti. I principi nutritivi. Il fabbisogno energetico. Trasformazione degli alimenti. Conservazione degli alimenti.*”

Dalla relazione di parte, dell'Ing. Giuseppina Russo, si evince che “*così come evidenziato e ampiamente documentato nella precedente perizia, con estratti di testi scolastici in uso nelle scuole statali secondarie di primo e secondo grado, nonché su articoli nel web presi da riviste scientifiche, per quanto riguarda la classificazione dei carboidrati ed in particolare degli zuccheri semplici, è stato rilevato che, oltre i monosaccaridi, anche i disaccaridi, appartenenti al gruppo degli oligosaccaridi, sono classificati come zuccheri semplici, in ambito alimentare e quindi nella scienza degli alimenti.*

Stando a quello che dice parte resistente, con il quesito n. 24, **la commissione intende gli zuccheri semplici così come classificati dal punto di vista chimico, la cui conoscenza esula da quanto richiesto ai candidati per la classe di concorso A060 con l'allegato A del bando concorsuale.**

*Pertanto, la conoscenza della classificazione degli zuccheri semplici così come intesa dalla Commissione, da un punto di vista chimico non è richiesta ai candidati dell'A060 perché nell'ambito della scienza degli alimenti, materia*

*oggetto della classe di concorso A060, tra gli zuccheri proposti dalla commissione nelle opzioni di risposta al quesito n. 24, solo il glicogeno, in quanto polisaccaride, così come riportato anche nelle osservazioni di parte resistente, viene escluso dalla definizione e classificazione degli zuccheri semplici in ambito alimentare, oggetto di concorso (si vedano testi allegati alla relazione di parte ricorrente)”.*

Sul tema, si ribadisce, è lo stesso Tar Lazio ad affermare che “*in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta*” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2.5.2022, n.5373)

Invece, nell’ordinanza appellata, il Collegio ha preferito trincerarsi dietro l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sull’esattezza delle risposte ritenute.

**Non si è tenuto, quindi, conto dell’effettiva eccezione sollevata dalla candidata, incentrata sulla estraneità del quesito alle materie oggetto del bando, con la conseguente violazione della lex specialis.**

2) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 55 C.P.A. SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM.

2.1 – **Il T.a.r. Lazio ha deciso in maniera identica** le istanze cautelari relative ai numerosi ricorsi relativi al “*concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”, **pur trovandosi alla presenza di situazioni completamente differenti tra loro.**

In effetti, le ordinanze cautelari emesse nei confronti dei diversi candidati sono sovrapponibili l’una all’altra (si allegano alcune delle pronunce che respingono

le istanze incidentali presentati dai candidati ricorrenti).

Ciò denota che non sono state specificamente considerate le peculiari doglianze dell'ing. Russo che, pur avendo dimostrato l'erroneità dei quesiti, così come confermato dall'amministrazione, ha visto respinta la domanda cautelare collegiale.

2.2 – Senza dire poi anche dell'anomalia processuale relativa al termine assegnato (con l'ordinanza n. 3395 del 22.6.2022) all'amministrazione per rendere i chiarimenti del caso, con espresso avvertimento che l'inadempimento sarebbe stato valutato ai sensi dell'art. 64, c.p.a. e la successiva proroga concessa con l'ordinanza n. 6851 del 10.11.2022, senza alcuna giustificazione sulla mancata applicazione della disposizione codicistica.

\* \* \* \* \*

Si ripropongono tutti i motivi di ricorso di primo grado per la necessaria delibazione del fumus:

I)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA.

La ricorrente ha riscontrato numerosi errori nella valutazione compiuta dall'amministrazione.

Nella domanda n. 24 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata) veniva richiesto:

*“Quali sono, fra i carboidrati, gli zuccheri semplici:*

*a) fruttosio, glicogeno, maltosio;*

*b) glucosio, lattosio, saccarosio;*

*c) fruttosio, glucosio, saccarosio;*

*d) fruttosio, galattosio, glucosio”.*

Il quesito si presta ad un'ambigua e non univoca interpretazione.

La candidata ha segnato, come risposta al quesito, la lettera *“c) fruttosio, glucosio, saccarosio”*.

Il Ministero, invece, ha ritenuto valida la sola lettera *“d) fruttosio, galattosio, glucosio”* che, **in realtà, non è l'unica esatta.**

In base alle opzioni di risposta fornite, il quesito poteva avere come risposta corretta almeno tre delle opzioni fornite.

Tutti gli elementi menzionati, ad eccezione del glicogeno che è un polisaccaride, sono zuccheri semplici (così come confermato dalla relazione allegata del PhD. Ing. Giuseppina Russo).

Dalla relazione si evince che “Analizzando le varie definizioni trovate su alcuni testi scolastici nonché su articoli nel web presi da riviste scientifiche, per quanto riguarda la classificazione dei carboidrati ed in particolare degli zuccheri semplici, è stato rilevato che, oltre i monosaccaridi, anche i disaccaridi, appartenenti al gruppo degli oligosaccaridi, sono classificati come zuccheri semplici. Infatti:

1) Dal libro “Il carbonio, gli enzimi, il DNA -Chimica organica, biochimica e biotecnologie” capitolo B1 pag. B3 (**allegato n.1**), si legge la seguente definizione: «I carboidrati si classificano in base alla complessità della loro struttura (FiguraB1.3):

- i **monosaccaridi** sono le molecole più semplici e rappresentano le unità costitutive dei carboidrati più complessi;
- gli oligosaccaridi sono formati dall’associazione di pochi monosaccaridi;
- i polisaccaridi sono polimeri formati da numerosi monosaccaridi (da poche decine fino a molte migliaia).

**Dal punto di vista nutrizionale, i glicidi si suddividono in carboidrati semplici (monosaccaridi e oligosaccaridi), chiamati anche zuccheri, e carboidrati complessi (polisaccaridi).**».

2) Dall’articolo che richiama le seguenti fonti scientifiche: <https://it.sawakinome.com/articles/science/difference-betweenmonosaccharide-sdisaccharides-and-polysaccharides.html>

Riferimenti:

1. Szalay, Jessie. "Cosa sono i carboidrati?" LiveScience. Purch, 25 agosto 2015. Web. Disponibile qui. 28 giugno 2017.

2. "Monosaccaride". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., 01 giugno 2015. Web. Disponibile qui. 28 giugno 2017. Si legge che (**allegato n. 2**)

«Che cos’è un disaccaride

I disaccaridi sono molecole di zucchero composte da due monosaccaridi. Quindi ogni disaccaride è composta da due anelli chimici. Il legame tra due monosaccaridi è chiamate legame glicosidico. **I disaccaridi sono anche zuccheri semplici.** I disaccaridi sono classificati in due gruppi in base alla loro forza riducente»”.

Inoltre, la letteratura scientifica afferma che:

“In ambito nutrizionale, il termine **zuccheri** è usato per convenzione per descrivere i monosaccaridi e i disaccaridi presenti negli alimenti, poiché sono dolci. Non tutti però hanno lo stesso potere dolcificante. Prendendo ad es. come riferimento il saccarosio: il fruttosio è circa una volta e mezza più dolce, mentre il lattosio e il glucosio lo sono di meno (0,5 e 0,3 volte rispettivamente)” (**allegato n. 3 della relazione**, cit. A. Machado, *Scienza e cultura dell’alimentazione*, Mondadori, pag. 117).

Da ciò si evince che le risposte esatte sono b), c) e d) mentre l’unica errata è la a).

È evidente che la risposta data dalla ricorrente, in ragione di quanto indicato nella relazione allegata, deve ritenersi corretta, comportando la riformulazione del punteggio ottenuto da **68 punti a 70 punti**.

Si ripete che la prova è superata riportando il punteggio minimo di 70 punti.

Di tal che l’ing. Marina Russo ha diritto ad accedere alla successiva prova pratica ed orale.

II)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 18 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA

Altro quesito ambiguo e di non univoca interpretazione è il n. 18 (secondo l’ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell’area utente della candidata) che recita:

“Quali delle seguenti è una resina termoplastica?

- a) PTFE teflon;
- b) EP resine epossidiche;
- c) EPS poliestere espanso;
- d) PU poliuretano”.

La candidata ha indicato, come risposta alla domanda, la lettera “a) PTFE teflon”.

Il Ministero, invece, ha ritenuto esatta la lettera “c) EPS poliestere espanso”, ma, invero, questa è scorretta in quanto la sigla (EPS) indicata alla lettera c) corrisponde al **POLISTIRENE espanso**.

**Ciò, evidentemente, ha fuorviato la ricorrente inducendola in errore, dal momento che nessuna delle quattro risposte indicate è corretta.**

Anche in questo caso, ai fini della corretta valutazione dei candidati è stato violato l’art. 97 Cost., in quanto “**ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta**” (C.d.S., III, 5.1.2021, n. 158).

Alla luce dei motivi che precedono è ancor più lampante l’approssimazione con cui sono stati redatti i test a livello nazionale, tant’è che la stessa amministrazione ha già riconosciuto una serie di abbagli in cui è incorsa.

In questo quadro generale, in cui l’operato dell’amministrazione, per sua stessa ammissione, si è dimostrato superficiale, si colloca la valutazione erronea compiuta in danno della ricorrente, che pretende la riforma da parte di Codesto Tribunale.

III)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 30 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA

3.1 – Ma non è tutto.

Un ulteriore errore è presente nella domanda 30 (secondo l’ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell’area utente della candidata).

Il quesito chiedeva: “Una sola delle seguenti affermazioni è sbagliata. Il kevlar:

- a) È utilizzato nei materiali compositi come rinforzo strutturale;
- b) È una fibra naturale aramidica;
- c) A parità di massa è 5 volte più resistente dell’acciaio;
- d) Tiene insieme la matrice”.


La candidata ha segnato come risposta alla domanda, la lettera “a) È utilizzato nei materiali compositi come rinforzo strutturale”.

Il Ministero, invece, ha ritenuto valida la lettera “d) Tiene insieme la matrice”.

Il quesito prevedeva che una sola delle risposte indicate fosse sbagliata.

In realtà oltre alla lettera d) anche la risposta b) è errata, in quanto il kevlar è una fibra sintetica aramidica e non “una fibra naturale aramidica” secondo quanto indicato nel quesito.

Ciò trova riscontro nel libro edito Zanichelli, “Il nuovo Invito alla Biologia Blu”, sezione D, pag. D141 (allegato n. 4 della relazione), in quanto si legge la seguente definizione: “**Il kevlar è una fibra sintetica creata nel 1965, ottenuta per copolimerizzazione di una diammina aromatica con acido tereftalico**”.



Da ciò si rileva che la formulazione del quesito è completamente errata **generando confusione nell'indicazione della risposta esatta.**

3.2 – La giurisprudenza è costante nel ritenere che “**non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta**” (cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018). Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente” (CdS, III, 5.1.2021, n. 158).

3.3 – È necessario, altresì evidenziare, che con riferimento alla medesima classe di concorso (A60), nella prova scritta relativa al turno mattutino denominato T3, precedente a quello della ricorrente, la Commissione nazionale ha riconosciuto che due domande non includevano nessuna soluzione corretta tra le quattro opzioni proposte.

Per questo motivo, ai fini del calcolo del punteggio, ciascun candidato, per quel turno, **si è visto riconoscere due punti per qualunque risposta data**, anche nel caso che questa sia sbagliata o non prodotta.

L'episodio verificatosi nel turno precedente, nonché gli errori presenti nella prova scritta somministrata alla ricorrente nel turno denominato T4, denotano la superficialità con la quale è stata condotta la selezione, con il conseguente intollerabile pregiudizio per l'ing. Marina Russo

Il mancato intervento della Commissione Nazionale sugli errori del test, relativo al turno della ricorrente, dimostra una palese disparità di trattamento tra i candidati.

### **istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**

#### **ex art. 41, comma 4, c.p.a.**

Ai fini della integrità del contraddittorio, il Collegio potrebbe ritenere che l'appello debba essere notificato a tutti coloro i quali sono stati inseriti nella sopravvenuta graduatoria di merito, approvata con il D.D.G. n. 44087 del 22.11.2022 (impugnato con ricorso per motivi aggiunti).

In tale evenienza, risulterebbe oggettivamente difficile la notificazione nei modi ordinari, essendo rilevante il numero dei destinatari (poco meno di duecento) e non avendo l'amministrazione riscontrato l'istanza di accesso agli

atti, presentata a tal fine dall'appellante il 18.5.2022.

Il Consiglio di Stato, in casi analoghi, è solito disporre la pubblicazione dell'appello nel testo integrale sul sito internet delle Amministrazioni residenti.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, c. 2, e 41, c. 4, c.p.a., nonché all'art. 151 c.p.c., si chiede all'Ecc.mo Collegio di autorizzare, se lo ritenga necessario, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del gravame ai controinteressati (anziché con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che sarebbe oltremodo onerosa per le appellanti, oltre a non apparire comunque idonea allo scopo) sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, indicando le modalità che ritenga più opportune per l'agevole conoscenza dell'esistenza del gravame.

**p. q. m.**

si chiede al Consiglio di Stato di:

- a) accogliere l'appello cautelare, annullando e/o riformando l'ordinanza cautelare n. 7434/2022 del 7.12.2022, pubblicata in data 7.12.2022, del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, e, per l'effetto, ammettere con riserva l'appellante alle successive prove, pratica e orale;
- b) con vittoria di spese ed onorari.

\* \* \* \* \*

Nulla è dovuto per il contributo unificato, trattandosi di appello avverso ordinanza cautelare, ai sensi del paragrafo E.6 della circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa, recante "Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo".

prof. avv. Alfonso Vuolo

Firmato  
digitalmente da  
**ALFONSO  
VUOLO**

CN = VUOLO  
ALFONSO  
C = IT

**Data:** 12 gennaio 2023, 18:22:57  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** a.vuolo@avvocatinocera-pec.it  
**Tipo:** Ricevuta di accettazione  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023  
**Allegati:** daticert.xml (1.1 KB)  
smime.p7s (9.2 KB)

## Ricevuta di accettazione

Il giorno 12/01/2023 alle ore 18:22:57 (+0100) il messaggio "Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023" proveniente da "a.vuolo@avvocatinocera-pec.it" ed indirizzato a:

darioemiddio.pelosi@widipec.it ("posta certificata")  
drca@postacert.istruzione.it ("posta certificata")  
vincenzo.napoli8@widipec.it ("posta certificata")  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")  
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

**Identificativo messaggio:** 3F914F7F.00767E92.A7019932.F8F80451.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

## Acceptance receipt

On 12/01/2023 at 18:22:57 (+0100) the message, "Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023", sent by "a.vuolo@avvocatinocera-pec.it" and addressed to:

darioemiddio.pelosi@widipec.it ("posta certificata")  
drca@postacert.istruzione.it ("posta certificata")  
vincenzo.napoli8@widipec.it ("posta certificata")  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")  
was accepted by the certified email system.

**Message ID:** 3F914F7F.00767E92.A7019932.F8F80451.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

**Data:** 12 gennaio 2023, 18:22:59  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** a.vuolo@avvocatinocera-pec.it  
**Tipo:** Ricevuta di avvenuta consegna  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023  
**Allegati:** postacert.eml (2.0 MB) **Messaggio di posta elettronica**  
dati-cert.xml (1.4 KB)  
smime.p7s (9.2 KB)

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/01/2023 alle ore 18:22:59 (+0100) il messaggio "Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023" proveniente da "a.vuolo@avvocatinocera-pec.it" ed indirizzato a "vincenzo.napoli8@widipec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** 3F914F7F.00767E92.A7019932.F8F80451.posta-certificata@legalmail.it

---

## Delivery receipt

The message "Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023" sent by "a.vuolo@avvocatinocera-pec.it", on 12/01/2023 at 18:22:59 (+0100) and addressed to "vincenzo.napoli8@widipec.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** 3F914F7F.00767E92.A7019932.F8F80451.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** 12 gennaio 2023, 18:22:54  
**Da:** ALFONSO VUOLO <a.vuolo@avvocatinocera-pec.it>  
**A:** ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  
drca@postacert.istruzione.it  
darioemiddio.pelosi@widipec.it  
vincenzo.napoli8@widipec.it  
**Tipo:** Messaggio originale  
**Oggetto:** Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023  
**Allegati:** Procura appello cautelare Russo-signed.pdf (834.9 KB)  
Relata Pec - Marina Russo-signed.pdf (495.8 KB)  
Russo Marina appello cautelare 3-signed.pdf (697.3 KB)

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso signed.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) per la verifica della firma seguire le istruzioni riportate dall'Agenzia per L'Italia Digitale presenti al seguente indirizzo <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>.

prof. avv. Alfonso Vuolo

---

prof. avv. Alfonso Vuolo  
Ordinario nell'Università di Napoli Federico II

via Depretis, 51 – 80138 Napoli  
via Romualdo II Guarna, 20 – 84121 Salerno  
via Don Minzoni, 8 – 84016 Pagani  
tel. +39 081.5154288 - + 39 089.225624  
cell. +39347.4764993  
a.vuolo@vuolostudiolegale.it  
<https://vuolostudiolegale.it>

**Data:** 12 gennaio 2023, 18:22:59  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** a.vuolo@avvocatinocera-pec.it  
**Tipo:** Ricevuta di avvenuta consegna  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023  
**Allegati:** postacert.eml (2.0 MB) **Messaggio di posta elettronica**  
dati-cert.xml (1.4 KB)  
smime.p7s (9.2 KB)

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/01/2023 alle ore 18:22:59 (+0100) il messaggio "Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023" proveniente da "a.vuolo@avvocatinocera-pec.it" ed indirizzato a "darioemiddio.pelosi@widipec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** 3F914F7F.00767E92.A7019932.F8F80451.posta-certificata@legalmail.it

---

## Delivery receipt

The message "Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023" sent by "a.vuolo@avvocatinocera-pec.it", on 12/01/2023 at 18:22:59 (+0100) and addressed to "darioemiddio.pelosi@widipec.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** 3F914F7F.00767E92.A7019932.F8F80451.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** 12 gennaio 2023, 18:22:54  
**Da:** ALFONSO VUOLO <a.vuolo@avvocatinocera-pec.it>  
**A:** ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  
drca@postacert.istruzione.it  
darioemiddio.pelosi@widipec.it  
vincenzo.napoli8@widipec.it  
**Tipo:** Messaggio originale  
**Oggetto:** Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023  
**Allegati:** Procura appello cautelare Russo-signed.pdf (834.9 KB)  
Relata Pec - Marina Russo-signed.pdf (495.8 KB)  
Russo Marina appello cautelare 3-signed.pdf (697.3 KB)

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso signed.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) per la verifica della firma seguire le istruzioni riportate dall'Agenzia per L'Italia Digitale presenti al seguente indirizzo <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>.

prof. avv. Alfonso Vuolo

---

prof. avv. Alfonso Vuolo  
Ordinario nell'Università di Napoli Federico II

via Depretis, 51 – 80138 Napoli  
via Romualdo II Guarna, 20 – 84121 Salerno  
via Don Minzoni, 8 – 84016 Pagani  
tel. +39 081.5154288 - + 39 089.225624  
cell. +39347.4764993  
a.vuolo@vuolostudiolegale.it  
<https://vuolostudiolegale.it>

**Data:** 12 gennaio 2023, 18:22:59  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** a.vuolo@avvocatinocera-pec.it  
**Tipo:** Ricevuta di avvenuta consegna  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023  
**Allegati:** postacert.eml (2.0 MB) **Messaggio di posta elettronica**  
dati-cert.xml (1.4 KB)  
smime.p7s (9.2 KB)

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/01/2023 alle ore 18:22:59 (+0100) il messaggio "Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023" proveniente da "a.vuolo@avvocatinocera-pec.it" ed indirizzato a "drca@postacert.istruzione.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** 3F914F7F.00767E92.A7019932.F8F80451.posta-certificata@legalmail.it

---

## Delivery receipt

The message "Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023" sent by "a.vuolo@avvocatinocera-pec.it", on 12/01/2023 at 18:22:59 (+0100) and addressed to "drca@postacert.istruzione.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** 3F914F7F.00767E92.A7019932.F8F80451.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** 12 gennaio 2023, 18:22:54  
**Da:** ALFONSO VUOLO <a.vuolo@avvocatinocera-pec.it>  
**A:** ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  
drca@postacert.istruzione.it  
darioemiddio.pelosi@widipec.it  
vincenzo.napoli8@widipec.it  
**Tipo:** Messaggio originale  
**Oggetto:** Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023  
**Allegati:** Procura appello cautelare Russo-signed.pdf (834.9 KB)  
Relata Pec - Marina Russo-signed.pdf (495.8 KB)  
Russo Marina appello cautelare 3-signed.pdf (697.3 KB)

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso signed.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) per la verifica della firma seguire le istruzioni riportate dall'Agenzia per L'Italia Digitale presenti al seguente indirizzo <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>.

prof. avv. Alfonso Vuolo

---

prof. avv. Alfonso Vuolo  
Ordinario nell'Università di Napoli Federico II

via Depretis, 51 – 80138 Napoli  
via Romualdo II Guarna, 20 – 84121 Salerno  
via Don Minzoni, 8 – 84016 Pagani  
tel. +39 081.5154288 - + 39 089.225624  
cell. +39347.4764993  
a.vuolo@vuolostudiolegale.it  
<https://vuolostudiolegale.it>

**Data:** 12 gennaio 2023, 18:23:13  
**Da:** posta-certificata@telecompost.it  
**A:** a.vuolo@avvocatinocera-pec.it  
**Tipo:** Ricevuta di avvenuta consegna  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023  
**Allegati:** postacert.eml (2.0 MB) **Messaggio di posta elettronica**  
dati-cert.xml (1.2 KB)  
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna  
Il giorno 12/01/2023 alle ore 18:23:13 (+0100) il messaggio  
"Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023" proveniente da  
"a.vuolo@avvocatinocera-pec.it"  
ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: 3F914F7F.00767E92.A7019932.F8F80451.posta-  
certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** 12 gennaio 2023, 18:22:54  
**Da:** ALFONSO VUOLO <a.vuolo@avvocatinocera-pec.it>  
**A:** ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  
drca@postacert.istruzione.it  
darioemiddio.pelosi@widipec.it  
vincenzo.napoli8@widipec.it  
**Tipo:** Messaggio originale  
**Oggetto:** Notifica ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC - rep. da 7 a 11/2023  
**Allegati:** Procura appello cautelare Russo-signed.pdf (834.9 KB)  
Relata Pec - Marina Russo-signed.pdf (495.8 KB)  
Russo Marina appello cautelare 3-signed.pdf (697.3 KB)

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso signed.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;

2) per la verifica della firma seguire le istruzioni riportate dall'Agenzia per L'Italia Digitale presenti al seguente indirizzo <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>.

prof. avv. Alfonso Vuolo

---

prof. avv. Alfonso Vuolo  
Ordinario nell'Università di Napoli Federico II

via Depretis, 51 – 80138 Napoli  
via Romualdo II Guarna, 20 – 84121 Salerno  
via Don Minzoni, 8 – 84016 Pagani  
tel. +39 081.5154288 - + 39 089.225624  
cell. +39347.4764993  
a.vuolo@vuolostudiolegale.it  
<https://vuolostudiolegale.it>

CONSIGLIO DI STATO - ROMA  
Il sottoscritto Prof. Avv. Alfonso Vuolo quale difensore dell'ing. Marina Russo (c.f. RSSMRN86B62G230S)  
ATTESTA AI SENSI DELL'ART. 22 CAD  
che la copia informatica allegata contenente la prova dell'avvenuta notifica è conforme all'originale informatico dal quale è estratta.

Firmato digitalmente da

**ALFONSO VUOLO**

CN = VUOLO ALFONSO

C = IT

Pubblicato il 07/12/2022

N.07434 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.  
N. 05897/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5897 del 2022, proposto da

Marina Russo, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Vuolo, Aniello Della Gloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

mancato superamento della prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30; e ulteriori atti indicati in ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: *"...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti"* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo

inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. "distrattori", aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di "distrarre" dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare. Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**



prof. avv. ALFONSO VUOLO  
Ordinario nell'Università di Napoli Federico II

via Depretis, 51 – 80133 Napoli  
via Romualdo Il Guarna, 20 – 84121 Salerno  
tel. 081.514288 – 089.225624

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

nell'interesse dell'Ing. Marina Russo (c.f. RSSMRN86B62G230S), nata a Pagani (Sa) il 22.2.1986 ed ivi residente alla via Matteotti n. 92, rapp.ta e difesa giusta procura a margine dal prof. avv. Alfonso Vuolo (c.f. VLULNS71S18H703L) e dall'avv. Aniello Della Gloria (c.f. DLLNLL88M25G230V), elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Brancaccio in Roma alla via Taranto n. 18 (si dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione e/o notificazione relativa al presente giudizio ai seguenti indirizzi pec: a.vuolo@avvocatinocera-pec.it, a.dellagloria@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it da intendersi quali domicili digitale; fax: 089.2581112 - 0815154288),

### **contro**

il Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,

**1)** per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti:  
**a)** comunicazione nell'area utente della ricorrente del mancato superamento della prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30; **b)** avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica, relativamente alla classe di concorso "A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO", prot. n. 6664 del 5.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; **c)** avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova orale,

relativamente alla classe di concorso “A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”, prot. n. 7311 del 16.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; **d)** del test sottoposto alla ricorrente in data 24.3.2022 presso l’I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli”, via Rocca dei Dragoni, 108, Mondragone (CE), con particolare riferimento alle domande individuate nei motivi di ricorso; **e)** di tutti gli atti ed i verbali approvati per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; **f)** dei verbali e degli atti attinenti l’attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti; **g)** ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti; **h)** per quanto possa occorrere, della schede di valutazione della prova scritta espletata dalla ricorrente e pubblicata sulla propria area utente; **i)** del D.M. n. 326 del 9.11.2021, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*; **l)** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché di contenuto incognito;

**2)** per la condanna della Pa ad assegnare il punteggio positivo, previa eliminazione delle eventuali penalità, sulle domande individuate nel ricorso, indipendentemente dalle risposte date, con conseguente aumento di punteggio in favore della ricorrente;

3) per l'accertamento del conseguenziale diritto della ricorrente ad essere ammessa alle successive prove di concorso quali la prova pratica del 27.5.2022 e la prova orale che si terrà a partire dal 6.6.2022.

### **FATTO**

Con il D.M. n. 499 del 21.4.2020, il Ministero dell'Istruzione indiceva il *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, come modificato ed integrato da ultimo dal D.D. n. 23 del 5.1.2022.

In data 24.3.2022, la ricorrente partecipava alla prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30 presso l'I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” sito alla via Rocca dei Dragoni n. 108 in Mondragone (CE).

La prova consisteva nella soluzione di cinquanta quesiti concernenti i programmi di cui all'articolo 8 del D.M. n. 326 del 9.11.2021, il quale rimanda all'allegato A, come parte integrante del decreto.

Tali quesiti presentavano quattro opzioni di risposta, tra cui il candidato doveva individuarne una soltanto, scartando le altre errate.

L'allegato indica per ciascuna tipologia di posto: *a)* il programma di esame comune; *b)* il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.

Per la classe di concorso A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado) il programma prevede che il candidato debba dimostrare adeguate conoscenze e competenze relativamente ai seguenti nuclei tematici disciplinari:

- a) I materiali (Classificazione. Principali proprietà. Metalli e leghe. L'estrazione dei minerali. Ghisa e acciaio. Materiali metallici non ferrosi. Materiali plastici. Materiali ceramici e vetro. Materiali naturali e sintetici. Fibre tessili e tessuti. La trasformazione industriale dei materiali. I processi primari. I processi di fusione. I processi di formatura. Le lavorazioni secondarie. I processi di fabbricazione e di assemblaggio. Il riciclo dei materiali);
- b) L'energia (Calore e lavoro meccanico. Fonti e forme di energia. I combustibili fossili. Fonti rinnovabili e alternative. La produzione di energia elettrica);
- c) Sistemi complessi (Sistemi di trasmissione del moto. Macchine e sistemi meccanici. Sistemi elettrici ed elettronici. Apparecchiature e impianti di uso comune. Circuiti elettrici elementari. Circuiti in serie e in parallelo. Motori elettrici e a combustione. Elementi strutturali delle costruzioni edili. Sistemi viari. Mezzi di trasporto);
- d) L'ambiente e l'uomo (Le risorse naturali. L'inquinamento e l'impatto ambientale. Lo sviluppo sostenibile. Le attività e i settori produttivi. L'ambiente urbano. L'organizzazione del lavoro. La sicurezza sul lavoro e l'antifortunistica. L'educazione stradale).
- e) Informazione (Principi di base dell'informatica. Tecnologie dell'informazione. I sistemi di comunicazione. I mass media. I computer e le applicazioni informatiche. Internet. Multimedia e realtà virtuale. L'elaborazione e la rappresentazione dei dati. Pensiero computazionale attraverso la robotica e il coding);
- f) Disegno tecnico (Il concetto di misura e l'esecuzione delle misure. Elementi di disegno tecnico. Strumenti per il disegno tecnico.

Proiezioni ortogonali. Assonometrie. Sviluppo di solidi. La quotatura.  
Le norme);

- g) Scienze e tecnologie alimentari (Tipologie di alimenti. I principi nutritivi. Il fabbisogno energetico. Trasformazione degli alimenti. Conservazione degli alimenti).

La valutazione della prova scritta è stata effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, c. 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326, secondo il quale può essere conseguito il massimo di 100 punti e **l'accesso alle successive prove è subordinato all'ottenimento di 70 punti.**

Ad ogni risposta è stato assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- 2 punti per ogni risposta corretta;
- 0 punti per ogni risposta errata o non data.

In data 24.3.2022 è stato pubblicato nell'area utente della ricorrente il mancato superamento della prova scritta in quanto la candidata otteneva **68 punti.**

Tuttavia, la prova scritta concepita dal Ministero dell'Istruzione presenta diversi errori, come, ad esempio, per le domande n. 18, 24 e 30 della scheda dell'ing. Marina Russo.

In effetti, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere **74 punti**, nel caso di positiva attribuzione del punteggio per i tre quesiti o, nella peggiore delle ipotesi, **70 punti** nel caso di positiva attribuzione del punteggio per uno solo dei tre quesiti in questione (c.d. **prova di resistenza**).

In entrambi i casi la ricorrente si sarebbe posizionata utilmente per accedere alla prova pratica del 27.5.2022 e a quella orale che si terrà a partire dal 6.6.2022.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti

#### **motivi**

I)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA.

La ricorrente ha riscontrato numerosi errori nella valutazione compiuta dall'amministrazione.

Nella domanda n. 24 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata) veniva richiesto:

*“Quali sono, fra i carboidrati, gli zuccheri semplici:*

- a) fruttosio, glicogeno, maltosio;*
- b) glucosio, lattosio, saccarosio;*
- c) fruttosio, glucosio, saccarosio;*
- d) fruttosio, galattosio, glucosio”.*

Il quesito si presta ad un'ambigua e non univoca interpretazione.

La candidata ha segnato, come risposta al quesito, la lettera *“c) fruttosio, glucosio, saccarosio”*.

Il Ministero, invece, ha ritenuto valida la sola lettera *“d) fruttosio, galattosio, glucosio”* che, **in realtà, non è l'unica esatta.**

In base alle opzioni di risposta fornite, il quesito poteva avere come risposta corretta almeno tre delle opzioni fornite.

Tutti gli elementi menzionati, ad eccezione del glicogeno che è un polisaccaride, sono zuccheri semplici (così come confermato dalla relazione allegata del PhD. Ing. Giuseppina Russo).

Dalla relazione si evince che *“Analizzando le varie definizioni trovate su alcuni testi scolastici nonché su articoli nel web presi da riviste scientifiche, per quanto riguarda la classificazione dei carboidrati ed in particolare degli zuccheri semplici, è stato rilevato che, oltre i monosaccaridi, anche i disaccaridi, appartenenti al gruppo degli oligosaccaridi, sono classificati come zuccheri semplici. Infatti:*

*1) Dal libro “Il carbonio, gli enzimi, il DNA -Chimica organica, biochimica e biotecnologie” capitolo B1 pag. B3 (allegato n.1), si legge la seguente definizione:*

*«I carboidrati si classificano in base alla complessità della loro struttura (FiguraB1.3):*

- i **monosaccaridi** sono le molecole più semplici e rappresentano le unità costitutive dei carboidrati più complessi;*
- gli oligosaccaridi sono formati dall'associazione di pochi monosaccaridi;*
- i polisaccaridi sono polimeri formati da numerosi monosaccaridi (da poche decine fino a molte migliaia).*

**Dal punto di vista nutrizionale, i glicidi si suddividono in carboidrati semplici (monosaccaridi e oligosaccaridi), chiamati anche zuccheri, e carboidrati complessi (polisaccaridi)».**

2) Dall'articolo che richiama le seguenti fonti scientifiche:

<https://it.sawakinome.com/articles/science/difference-between-monosaccharide-sdisaccharides-and-polysaccharides.html>

Riferimenti:

1. Szalay, Jessie. "Cosa sono i carboidrati?" LiveScience. Purch, 25 agosto 2015. Web. Disponibile qui. 28 giugno 2017.

2. "Monosaccaride". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., 01 giugno 2015. Web. Disponibile qui. 28 giugno 2017. Si legge che **(allegato n. 2)**

«Che cos'è un disaccaride

*I disaccaridi sono molecole di zucchero composte da due monosaccaridi. Quindi ogni disaccaride è composta da due anelli chimici. Il legame tra due monosaccaridi è chiamato legame glicosidico. **I disaccaridi sono anche zuccheri semplici.** I disaccaridi sono classificati in due gruppi in base alla loro forza riducente»*».

Inoltre, la letteratura scientifica afferma che:

*“In ambito nutrizionale, il termine **zuccheri** è usato per convenzione per descrivere i monosaccaridi e i disaccaridi presenti negli alimenti, poiché sono dolci. Non tutti però hanno lo stesso potere dolcificante. Prendendo ad es. come riferimento il saccarosio: il fruttosio è circa una volta e mezza più dolce, mentre il lattosio e il glucosio lo sono di meno (0,5 e 0,3 volte rispettivamente)” (allegato n. 3 della relazione, cit. A. Machado, *Scienza e cultura dell'alimentazione*, Mondadori, pag. 117).*

Da ciò si evince che le risposte esatte sono b), c) e d) mentre l'unica errata è la a).

È evidente che la risposta data dalla ricorrente, in ragione di quanto indicato nella relazione allegata, deve ritenersi corretta, comportando la riformulazione del punteggio ottenuto da **68 punti a 70 punti.**

Si ripete che la prova è superata riportando il punteggio minimo di 70 punti. Di tal che l'ing. Marina Russo ha diritto ad accedere alla successiva prova pratica ed orale.

II)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 18 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA

Altro quesito ambiguo e di non univoca interpretazione è il n. 18 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata) che recita:

*“Quali delle seguenti è una resina termoplastica?”*

- a) PTFE teflon;*
- b) EP resine epossidiche;*
- c) EPS poliestere espanso;*
- d) PU poliuretano”.*

La candidata ha indicato, come risposta alla domanda, la lettera “a) PTFE teflon”.

Il Ministero, invece, ha ritenuto esatta la lettera “c) EPS poliestere espanso”, ma, invero, questa è scorretta in quanto la sigla (EPS) indicata alla lettera c) corrisponde al **POLISTIRENE espanso**.

**Ciò, evidentemente, ha fuorviato la ricorrente inducendola in errore, dal momento che nessuna delle quattro risposte indicate è corretta.**

Anche in questo caso, ai fini della corretta valutazione dei candidati è stato violato l'art. 97 Cost., in quanto **“ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta”** (C.d.S., III, 5.1.2021, n. 158).

Alla luce dei motivi che precedono è ancor più lampante l'approssimazione con cui sono stati redatti i test a livello nazionale, tant'è che la stessa amministrazione ha già riconosciuto una serie di abbagli in cui è incorsa.

In questo quadro generale, in cui l'operato dell'amministrazione, per sua stessa ammissione, si è dimostrato superficiale, si colloca la valutazione erronea compiuta in danno della ricorrente, che pretende la riforma da parte di Codesto Tribunale.

III)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 30 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA

3.1 – Ma non è tutto.

Un ulteriore errore è presente nella domanda 30 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata).

Il quesito chiedeva: *“Una sola delle seguenti affermazioni è sbagliata. Il kevlar:*

- a) È utilizzato nei materiali compositi come rinforzo strutturale;*
- b) È una fibra naturale aramidica;*
- c) A parità di massa è 5 volte più resistente dell'acciaio;*
- d) Tiene insieme la matrice”.*


La candidata ha segnato come risposta alla domanda, la lettera *“a) È utilizzato nei materiali compositi come rinforzo strutturale”.*

Il Ministero, invece, ha ritenuto valida la lettera *“d) Tiene insieme la matrice”.*

Il quesito prevedeva che una sola delle risposte indicate fosse sbagliata.

In realtà oltre alla lettera d) anche la risposta b) è errata, in quanto il kevlar è una fibra sintetica aramidica e non “una fibra naturale aramidica” secondo quanto indicato nel quesito.

Ciò trova riscontro nel libro edito Zanichelli, “Il nuovo Invito alla Biologia Blu”, sezione D, pag. D141 (**allegato n. 4 della relazione**), in quanto si legge la seguente definizione: “**Il kevlar è una fibra sintetica creata nel 1965, ottenuta per copolimerizzazione di una diammina aromatica con acido tereftalico**”.



Da ciò si rileva che la formulazione del quesito è completamente errata **generando confusione nell'indicazione della risposta esatta.**

3.2 – La giurisprudenza è costante nel ritenere che “**non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta**” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018). Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui

*ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente” (CdS, III, 5.1.2021, n. 158).*

3.3 – È necessario, altresì evidenziare, che con riferimento alla medesima classe di concorso (A60), nella prova scritta relativa al turno mattutino denominato T3, precedente a quello della ricorrente, la Commissione nazionale ha riconosciuto che due domande non includevano nessuna soluzione corretta tra le quattro opzioni proposte.

Per questo motivo, ai fini del calcolo del punteggio, ciascun candidato, per quel turno, **si è visto riconoscere due punti per qualunque risposta data**, anche nel caso che questa sia sbagliata o non prodotta.

L’episodio verificatosi nel turno precedente, nonché gli errori presenti nella prova scritta somministrata alla ricorrente nel turno denominato T4, denotano la superficialità con la quale è stata condotta la selezione, con il conseguente intollerabile pregiudizio per l’ing. Marina Russo

Il mancato intervento della Commissione Nazionale sugli errori del test, relativo al turno della ricorrente, dimostra una palese disparità di trattamento tra i candidati.

#### **istanza cautelare**

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il pregiudizio grave ed irreparabile deriva dalla circostanza che l’attuale posizione attribuita in graduatoria, per i motivi su esposti, non permette all’istante la partecipazione alle successive prove pratica e orale con conseguente vanificazione all’utile inserimento nella graduatoria finale e al successivo reclutamento da parte dell’amministrazione scolastica.

Giova sin da ora evidenziare che, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, sarà necessario ordinare l'espletamento di una sessione suppletiva ad hoc (le prove sono state fissate, rispettivamente, il 27 maggio e il 7 giugno 2022), tenuto conto del costante orientamento del Giudice amministrativo nel non accordare tutela monocratica ai candidati esclusi.

### **istanza istruttoria**

Ove ritenuto opportuno e necessario, si chiede che l'Ecc.mo Collegio voglia disporre apposita attività istruttoria, anche a mezzo di verifica o consulenza tecnica d'ufficio, anche al fine di accertare l'attendibilità logica e scientifica delle domande indicate in narrativa come errate e fuorvianti.

### **p.q.m.**

si chiede l'accoglimento del ricorso e per l'effetto, l'annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, degli atti impugnati con il riconoscimento alla ricorrente del punteggio complessivo di 74 punti o, a tutto concedere, di 70 punti con conseguente corretta collocazione nella graduatoria relativa all'accesso alla prova pratica ed orale.

Con ogni ulteriore statuizione prevista dalla legge anche in relazione alla rifusione delle spese di giudizio e alla ripetizione del contributo unificato.

\* \* \*

Si dichiara che per la presente controversia il contributo unificato dovuto è pari a 325,00 euro, trattandosi di pubblico concorso e in ragione della dichiarazione resa dalla ricorrente relativamente al reddito posseduto.

prof. avv. Alfonso Vuolo

Firmato digitalmente da

**ALFONSO VUOLO**

CN = VUOLO ALFONSO  
C = IT

avv. Aniello Della Gloria

Firmato digitalmente da

**ANIELLO DELLA GLORIA**

CN = ANIELLO DELLA GLORIA  
C = IT

prof. avv. ALFONSO VUOLO  
Ordinario nell'Università di Napoli Federico II

via Depretis, 51 – 80133 Napoli  
via Romualdo II Guarna, 20 – 84121 Salerno  
tel. 081.514288 – 089.225624

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**Motivi aggiunti ai sensi dell'art. 117, c. 5, c.p.a.,**

**nel ricorso ascritto al R.g. sub n. 5897/2022**

nell'interesse dell'Ing. Marina Russo (c.f. RSSMRN86B62G230S), nata a Pagani (Sa) il 22.2.1986 ed ivi residente alla via Matteotti n. 92, rapp.ta e difesa giusta procura a margine dal prof. avv. Alfonso Vuolo (c.f. VLULNS71S18H703L) e dall'avv. Aniello Della Gloria (c.f. DLLNLL88M25G230V), elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Brancaccio in Roma alla via Taranto n. 18 (si dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione e/o notificazione relativa al presente giudizio ai seguenti indirizzi pec: a.vuolo@avvocatinocera-pec.it, a.dellagloria@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it da intendersi quali domicili digitale; fax: 089.2581112 - 0815154288),

1) per l'annullamento dei seguenti ulteriori atti: graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A060 "TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO" per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Molise, approvate con il D.D.G. n. 44087 del 22.11.2022;

2) per la condanna della Pa ad assegnare il punteggio positivo, previa eliminazione delle eventuali penalità, sulle domande individuate nel ricorso, indipendentemente dalle risposte date, con conseguente aumento di punteggio in favore della ricorrente;

3) per l'accertamento del consequenziale diritto della ricorrente ad essere ammessa alle successive prove di concorso quali la prova pratica del 27.5.2022 e la prova orale che si terrà a partire dal 6.6.2022.

### **F a t t o**

La vicenda è nota a Codesto Tribunale.

Con il D.M. n. 499 del 21.4.2020, il Ministero dell'Istruzione indiceva il *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, come modificato ed integrato da ultimo dal D.D. n. 23 del 5.1.2022.

In data 24.3.2022, la ricorrente partecipava alla prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30 presso l'I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” sito alla via Rocca dei Dragoni n. 108 in Mondragone (CE).

La prova consisteva nella soluzione di cinquanta quesiti concernenti i programmi di cui all'articolo 8 del D.M. n. 326 del 9.11.2021, il quale rimanda all'allegato A, come parte integrante del decreto.

Tali quesiti presentavano quattro opzioni di risposta, tra cui il candidato doveva individuarne una soltanto, scartando le altre errate.

L'allegato indica per ciascuna tipologia di posto: a) il programma di esame comune; b) il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.

Per la classe di concorso A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado) il programma prevede che il candidato debba dimostrare adeguate conoscenze e competenze relativamente ai seguenti nuclei tematici disciplinari:

- a) I materiali (Classificazione. Principali proprietà. Metalli e leghe. L'estrazione dei minerali. Ghisa e acciaio. Materiali metallici non ferrosi. Materiali plastici. Materiali ceramici e vetro. Materiali naturali e sintetici. Fibre tessili e tessuti. La trasformazione industriale dei materiali. I processi primari. I processi di fusione. I processi di formatura. Le lavorazioni secondarie. I processi di fabbricazione e di assemblaggio. Il riciclo dei materiali);
- b) L'energia (Calore e lavoro meccanico. Fonti e forme di energia. I combustibili fossili. Fonti rinnovabili e alternative. La produzione di energia elettrica);
- c) Sistemi complessi (Sistemi di trasmissione del moto. Macchine e sistemi meccanici. Sistemi elettrici ed elettronici. Apparecchiature e impianti di uso comune. Circuiti elettrici elementari. Circuiti in serie e in parallelo. Motori elettrici e a combustione. Elementi strutturali delle costruzioni edili. Sistemi viari. Mezzi di trasporto);
- d) L'ambiente e l'uomo (Le risorse naturali. L'inquinamento e l'impatto ambientale. Lo sviluppo sostenibile. Le attività e i settori produttivi. L'ambiente urbano. L'organizzazione del lavoro. La sicurezza sul lavoro e l'antinfortunistica. L'educazione stradale).
- e) Informazione (Principi di base dell'informatica. Tecnologie dell'informazione. I sistemi di comunicazione. I mass media. I computer e le applicazioni informatiche. Internet. Multimedia e realtà virtuale. L'elaborazione e la rappresentazione dei dati. Pensiero computazionale attraverso la robotica e il coding);
- f) Disegno tecnico (Il concetto di misura e l'esecuzione delle misure. Elementi di disegno tecnico. Strumenti per il disegno tecnico. Proiezioni ortogonali. Assonometrie. Sviluppo di solidi. La quotatura. Le norme);

g) Scienze e tecnologie alimentari (Tipologie di alimenti. I principi nutritivi. Il fabbisogno energetico. Trasformazione degli alimenti. Conservazione degli alimenti).

La valutazione della prova scritta è stata effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, c. 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326, secondo il quale può essere conseguito il massimo di 100 punti e **l'accesso alle successive prove è subordinato all'ottenimento di 70 punti.**

Ad ogni risposta è stato assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- 2 punti per ogni risposta corretta;
- 0 punti per ogni risposta errata o non data.

In data 24.3.2022 è stato pubblicato nell'area utente della ricorrente il mancato superamento della prova scritta in quanto la candidata otteneva 68 punti.

Tuttavia, la prova scritta concepita dal Ministero dell'Istruzione presenta diversi errori, come, ad esempio, per le domande n. 18, 24 e 30 della scheda dell'ing. Marina Russo.

In effetti, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere 74 punti, nel caso di positiva attribuzione del punteggio per i tre quesiti o, nella peggiore delle ipotesi, 70 punti nel caso di positiva attribuzione del punteggio per uno solo dei tre quesiti in questione (c.d. prova di resistenza).

In entrambi i casi la ricorrente si sarebbe posizionata utilmente per accedere alle successive prove, pratica e orale.

In data 18.5.2022, l'Ing. Russo presentava istanza di accesso agli atti al Ministero dell'Istruzione, al fine di conoscere l'indirizzo di almeno tre candidati ammessi alle successive prove, quali eventuali controinteressati nel giudizio da proporre

innanzi al Giudice Amministrativo. A tutt'oggi l'amministrazione non ha dato alcun riscontro all'istanza.

Ciò premesso, veniva proposto ricorso innanzi a Codesto Tribunale, ascritto al r.g. sub n. 5897/2022, per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti:

*“a) comunicazione nell'area utente della ricorrente del mancato superamento della prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30; b) avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica, relativamente alla classe di concorso “A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”, prot. n. 6664 del 5.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; c) avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso “A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”, prot. n. 7311 del 16.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; d) del test sottoposto alla ricorrente in data 24.3.2022 presso l'I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli”, via Rocca dei Dragoni, 108, Mondragone (CE), con particolare riferimento alle domande individuate nei motivi di ricorso; e) di tutti gli atti ed i verbali approvati per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; f) dei verbali e degli atti attinenti l'attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti; g) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti; h) per quanto possa occorrere, della schede di valutazione della prova scritta espletata dalla ricorrente e pubblicata sulla propria area utente; i) del D.M. n. 326 del 9.11.2021, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale*

*docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106"; l) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché di contenuto incognito"; nonchè "per la condanna della Pa ad assegnare il punteggio positivo, previa eliminazione delle eventuali penalità, sulle domande individuate nel ricorso, indipendentemente dalle risposte date, con conseguente aumento di punteggio in favore della ricorrente; e "per l'accertamento del consequenziale diritto della ricorrente ad essere ammessa alle successive prove di concorso quali la prova pratica del 27.5.2022 e la prova orale che si terrà a partire dal 6.6.2022".*

\* \* \* \* \*

In data 14.6.2022, il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, si costituivano in giudizio.

Con l'ordinanza n. 3995/2022 del 22.6.2022, il Tribunale adito chiedeva all'amministrazione chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla ricorrente, entro il termine di 60 giorni, precisando che "*l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a.*"

L'amministrazione non ottemperava all'incombente istruttorio per la camera di consiglio fissata l'8.11.2022; tuttavia, con l'ordinanza n. 6851/2022 del 10.11.2022, il Collegio concedeva ulteriori 15 giorni per il deposito dei chiarimenti richiesti.

L'Avvocatura dello Stato, in data 22.11.2022, depositava la relazione del Ministero dell'Istruzione e del merito.

Con articolate note e documenti depositati il 2.12.2022, l'Ing. Marina Russo osservava che, secondo quanto affiorava limpidamente dalla relazione depositata dall'amministrazione, la Commissione aveva predisposto erroneamente le risposte in relazione ai quesiti n. 18 (pagina 8) e n. 30 (pagine 9 e 10).

Ciò sarebbe stato sufficiente per dimostrare la fondatezza delle doglianze avanzate dalla ricorrente e per ammetterla a sostenere le successive prove.

Tuttavia, all'esito della camera di consiglio del 6.12.2022, il Collegio rigettava l'istanza cautelare con l'ordinanza n. 7434/2022 (che sarà oggetto di appello).

Nelle more, in data 22.11.2022, sul sito internet del Ministero era pubblicato il D.D.G. n. 44087 del 22.11.2022, recante il decreto di approvazione della graduatoria di merito, che in questa sede si impugna.

Orbene, per quanto qui rileva, costituisce costante giurisprudenziale il principio per cui ai fini dell'assunzione della veste di controinteressato in senso tecnico, non è sufficiente essere inclusi nell'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale, ma occorre altresì essere utilmente collocati nella graduatoria finale. Infatti, prima che il procedimento amministrativo si sia definitivamente concluso non è individuabile alcuna situazione soggettiva di interesse protetto in posizione antagonista da proteggere.

Ciò premesso, la ricorrente, con il presente atto per motivi aggiunti estende l'impugnativa nei confronti della approvata graduatoria di merito del concorso di cui si tratta, anche per confermare l'interesse al ricorso, e pertanto, essendo in questa fase individuabili controinteressati, integra nei loro confronti il contraddittorio.

\*\*\*\*

Ciò posto, la graduatoria definitiva, in quanto atto connesso e consequenziale a quelli già impugnati, deve essere censurata per illegittimità derivata venendo qui articolate **le medesime doglianze sollevate con il ricorso principale**, ovvero i seguenti

**motivi**

I)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA.

La ricorrente ha riscontrato numerosi errori nella valutazione compiuta dall'amministrazione.

Nella domanda n. 24 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata) veniva richiesto:

*“Quali sono, fra i carboidrati, gli zuccheri semplici:*

- a) fruttosio, glicogeno, maltosio;*
- b) glucosio, lattosio, saccarosio;*
- c) fruttosio, glucosio, saccarosio;*
- d) fruttosio, galattosio, glucosio”.*

Il quesito si presta ad un'ambigua e non univoca interpretazione.

La candidata ha segnato, come risposta al quesito, la lettera “c) fruttosio, glucosio, saccarosio”.

Il Ministero, invece, ha ritenuto valida la sola lettera “d) fruttosio, galattosio, glucosio” che, **in realtà, non è l'unica esatta**.

In base alle opzioni di risposta fornite, il quesito poteva avere come risposta corretta almeno tre delle opzioni fornite.

Tutti gli elementi menzionati, ad eccezione del glicogeno che è un polisaccaride, sono zuccheri semplici (così come confermato dalla relazione allegata del PhD. Ing. Giuseppina Russo).

Dalla relazione si evince che *“Analizzando le varie definizioni trovate su alcuni testi scolastici nonché su articoli nel web presi da riviste scientifiche, per quanto riguarda la classificazione dei carboidrati ed in particolare degli zuccheri semplici, è stato rilevato che, oltre i monosaccaridi, anche i disaccaridi, appartenenti al gruppo degli oligosaccaridi, sono classificati come zuccheri semplici. Infatti:*

*1) Dal libro “Il carbonio, gli enzimi, il DNA -Chimica organica, biochimica e biotecnologie” capitolo B1 pag. B3 (allegato n.1), si legge la seguente definizione:*

*«I carboidrati si classificano in base alla complessità della loro struttura (FiguraB1.3):*

- i monosaccaridi sono le molecole più semplici e rappresentano le unità costitutive dei carboidrati più complessi;*
- gli oligosaccaridi sono formati dall'associazione di pochi monosaccaridi;*
- i polisaccaridi sono polimeri formati da numerosi monosaccaridi (da poche decine fino a molte migliaia).*

**Dal punto di vista nutrizionale, i glicidi si suddividono in carboidrati semplici (monosaccaridi e oligosaccaridi), chiamati anche zuccheri, e carboidrati complessi (polisaccaridi)».**

2) Dall'articolo che richiama le seguenti fonti scientifiche:

<https://it.sawakinome.com/articles/science/difference-between-monosaccharide-sdisaccharides-and-polysaccharides.html>

Riferimenti:

1. Szalay, Jessie. "Cosa sono i carboidrati?" LiveScience. Purch, 25 agosto 2015. Web. Disponibile qui. 28 giugno 2017.

2. "Monosaccaride". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., 01 giugno 2015. Web. Disponibile qui. 28 giugno 2017. Si legge che (**allegato n. 2)**

«Che cos'è un disaccaride

*I disaccaridi sono molecole di zucchero composte da due monosaccaridi. Quindi ogni disaccaride è composta da due anelli chimici. Il legame tra due monosaccaridi è chiamato legame glicosidico. **I disaccaridi sono anche zuccheri semplici.** I disaccaridi sono classificati in due gruppi in base alla loro forza riducente»*”.

Inoltre, la letteratura scientifica afferma che:

*“In ambito nutrizionale, il termine **zuccheri** è usato per convenzione per descrivere i monosaccaridi e i disaccaridi presenti negli alimenti, poiché sono dolci. Non tutti però hanno lo stesso potere dolcificante. Prendendo ad es. come riferimento il saccarosio: il fruttosio è circa una volta e mezza più dolce, mentre il lattosio e il glucosio lo sono di meno (0,5 e 0,3 volte rispettivamente)”* (**allegato n. 3 della relazione**, cit. A. Machado, Scienza e cultura dell'alimentazione, Mondadori, pag. 117).

Da ciò si evince che le risposte esatte sono b), c) e d) mentre l'unica errata è la a).

È evidente che la risposta data dalla ricorrente, in ragione di quanto indicato nella relazione allegata, deve ritenersi corretta, comportando la riformulazione del punteggio ottenuto da **68 punti** a **70 punti**.

Si ripete che la prova è superata riportando il punteggio minimo di 70 punti. Di tal che l'ing. Marina Russo ha diritto ad accedere alla successiva prova pratica ed orale.

II)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 18 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA

Altro quesito ambiguo e di non univoca interpretazione è il n. 18 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata) che recita:

*“Quali delle seguenti è una resina termoplastica?”*

- a) PTFE teflon;*
- b) EP resine epossidiche;*
- c) EPS poliestere espanso;*
- d) PU poliuretano”.*

La candidata ha indicato, come risposta alla domanda, la lettera “*a) PTFE teflon*”.

Il Ministero, invece, ha ritenuto esatta la lettera “*c) EPS poliestere espanso*”, ma, invero, questa è scorretta in quanto la sigla (EPS) indicata alla lettera c) corrisponde al **POLISTIRENE espanso**.

**Ciò, evidentemente, ha fuorviato la ricorrente inducendola in errore, dal momento che nessuna delle quattro risposte indicate è corretta.**

Anche in questo caso, ai fini della corretta valutazione dei candidati è stato violato l'art. 97 Cost., in quanto “**ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta**” (C.d.S., III, 5.1.2021, n. 158).

Alla luce dei motivi che precedono è ancor più lampante l'approssimazione con cui sono stati redatti i test a livello nazionale, tant'è che la stessa amministrazione ha già riconosciuto una serie di abbagli in cui è incorsa.

In questo quadro generale, in cui l'operato dell'amministrazione, per sua stessa ammissione, si è dimostrato superficiale, si colloca la valutazione erronea compiuta in danno della ricorrente, che pretende la riforma da parte di Codesto Tribunale.

III)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 30 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA

3.1 – Ma non è tutto.

Un ulteriore errore è presente nella domanda 30 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata).

Il quesito chiedeva: *“Una sola delle seguenti affermazioni è sbagliata. Il kevlar:*

- a) È utilizzato nei materiali compositi come rinforzo strutturale;*
- b) È una fibra naturale aramidica;*
- c) A parità di massa è 5 volte più resistente dell'acciaio;*
- d) Tiene insieme la matrice”.*


La candidata ha segnato come risposta alla domanda, la lettera *“a) È utilizzato nei materiali compositi come rinforzo strutturale”.*

Il Ministero, invece, ha ritenuto valida la lettera *“d) Tiene insieme la matrice”.*

Il quesito prevedeva che una sola delle risposte indicate fosse sbagliata.

In realtà oltre alla lettera d) anche la risposta b) è errata, in quanto il kevlar è una fibra sintetica aramidica e non “una fibra naturale aramidica” secondo quanto indicato nel quesito.

Ciò trova riscontro nel libro edito Zanichelli, “Il nuovo Invito alla Biologia Blu”, sezione D, pag. D141 (**allegato n. 4 della relazione**), in quanto si legge la seguente definizione: **“Il kevlar è una fibra sintetica creata nel 1965, ottenuta per copolimerizzazione di una diammina aromatica con acido tereftalico”**.



Da ciò si rileva che la formulazione del quesito è completamente errata **generando confusione nell’indicazione della risposta esatta.**

3.2 – La giurisprudenza è costante nel ritenere che **“non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”** (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018). Ne consegue l’illegittimità

*dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente” (CdS, III, 5.1.2021, n. 158).*

3.3 – È necessario, altresì evidenziare, che con riferimento alla medesima classe di concorso (A60), nella prova scritta relativa al turno mattutino denominato T3, precedente a quello della ricorrente, la Commissione nazionale ha riconosciuto che due domande non includevano nessuna soluzione corretta tra le quattro opzioni proposte.

Per questo motivo, ai fini del calcolo del punteggio, ciascun candidato, per quel turno, **si è visto riconoscere due punti per qualunque risposta data**, anche nel caso che questa sia sbagliata o non prodotta.

L'episodio verificatosi nel turno precedente, nonché gli errori presenti nella prova scritta somministrata alla ricorrente nel turno denominato T4, denotano la superficialità con la quale è stata condotta la selezione, con il conseguente intollerabile pregiudizio per l'ing. Marina Russo

Il mancato intervento della Commissione Nazionale sugli errori del test, relativo al turno della ricorrente, dimostra una palese disparità di trattamento tra i candidati.

**istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**

**ex art. 41, comma 4, c.p.a.**

Ai fini della integrità del contraddittorio, il Collegio potrebbe ritenere che il ricorso per motivi aggiunti debba essere notificato a tutti coloro i quali sono stati inseriti nella graduatoria di merito, approvata con il D.D.G. n. 44087 del 22.11.2022.

In tale evenienza, risulterebbe oggettivamente difficile la notificazione nei modi ordinari, essendo rilevante il numero dei destinatari (poco meno di duecento) e non avendo l'amministrazione riscontrato l'istanza di accesso agli atti, presentata a tal fine dalla ricorrente.

Il TAR Lazio, Roma, in casi analoghi, è solito disporre la pubblicazione dell'appello nel testo integrale sul sito internet delle Amministrazioni resistenti.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, c. 2, e 41, c. 4, c.p.a., nonché all'art. 151 c.p.c., si chiede all'Ecc.mo Collegio di autorizzare, se lo ritenga necessario, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del gravame ai controinteressati (anziché con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che sarebbe oltremodo onerosa per le appellanti, oltre a non apparire comunque idonea allo scopo) sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, indicando le modalità che ritenga più opportune per l'agevole conoscenza dell'esistenza del gravame.

**p.q.m.**

si chiede a Codesto Tribunale di accogliere il ricorso e i presenti motivi aggiunti e per l'effetto riconoscere alla ricorrente il punteggio complessivo di 74 punti o, a tutto concedere, di 70 punti con conseguente corretta collocazione nella graduatoria relativa all'accesso alla prova pratica ed orale.

Con ogni ulteriore statuizione prevista dalla legge anche in relazione alla rifusione delle spese di giudizio e alla ripetizione del contributo unificato.

\* \* \*

Si dichiara che per la presente controversia non è dovuto il contributo unificato in quanto la Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che *“il ricorso*

*amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dal D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, commi 6-bis e 6-bis1., quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; **il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause**", Cass. sez. V, 29.10.2020, n. 23873" (Cassazione civile, sez. VI, 1.9.2022, n. 25729)<sup>1</sup>.*

Nella denegata ipotesi in cui il Collegio non tenga conto dell'orientamento del Supremo Consesso, ferma la facoltà di adire la competente autorità, si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari a 325,00 euro, trattandosi di pubblico concorso e in ragione della dichiarazione resa dalla ricorrente (già versata in atti per il ricorso principale) relativamente al reddito posseduto.

prof. avv. Alfonso Vuolo

Firmato  
digitalmente da  
**ALFONSO  
VUOLO**

CN = VUOLO  
ALFONSO  
C = IT

---

<sup>1</sup> Contenzioso instaurato dal Tar Lazio, Roma, in persona del Segretario generale.